Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 2 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2336.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1956, relativo alla istituzione del Consiglio dell'Aria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 ottobre 1936, n. 1956, relativo alla istituzione del Consiglio dell'Aria con la seguente modificazione:

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« È data facoltà al Ministro per l'aeronautica di invitare alle sedute i direttori generali, i capi degli enti centrali del Ministero dell'aeronautica ed, eventualmente, gli ufficiali della Regia aeronautica, del Regio esercito e della Regia marina, i funzionari di altri Ministeri e gli elementi appartenenti alla scienza ed all'industria che abbiano una particolare competenza nelle questioni da trattare ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1936-XV, n. 2337.

Norme per il pagamento ed il rimborso dei buoni di albergo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme intese a disciplinare il rimborso dei buoni albergo emessi dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il rimborso dei buoni albergo emessi dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, non può essere ritardato o sospeso se non in dipendenza degli accertamenti contabili da parte della Federazione stessa.

Il pagamento delle somme costituenti l'importo dei buoni albergo non può essere ostacolato da pignoramenti o da sequestri eseguiti presso la detta Federazione o presso gli Istituti di credito incaricati dalla predetta Federazione di tale servizio.

I predetti pignoramenti o sequestri sono inefficaci a tutti gli effetti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 120. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1936-XV, n. 2338.

Concessione alla « Società anonima Funivia Bolzano-San Genesio » della costruzione e dell'esercizio della funivia omonima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Sentita la Reale Commissione delle funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 14 ottobre 1936-XIV fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della « Società anonima Funivia Bolzano-San Genesio » per la concessione, senza sussidio governativo, della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico Bolzano-San Genesio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2339.

Istituzione di nuove qualifiche per i graduati indigeni del Regio corpo truppe coloniali della Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Visto il R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, che approva l'ordinamento militare per i Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 settembre 1935-XIII, n. 2016, relativo alla fusione dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica in un Regio corpo di truppe coloniali della Libia;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite, per i militari indigeni del Regio corpo di truppe coloniali della Libia, le qualifiche di:

— buluc-basci capo;
— scium-basci capo;

Tali qualifiche sono attribuite, rispettivamente, ai buluc-basci e agli scium-basci che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nel grado.

Art. 2.

Il trattamento economico inerente alle qualifiche di cui al precedente articolo è parificato rispettivamente a quello del buluc-basci e dello scium-basci del Regio corpo truppe coloniali della Libia per tutti gli assegni e competenze, salvo per la misura della paga giornaliera che è stabilita come segue:

QUALIFICA		Reparti libici	Reparti eritrei misti
Buluc-basci capo		7,40	6,40
Scium-basci capo	nel 1° biennio di effettivo servizio nella qualifica	9,40	7,40
	nel 2° biennio di effettivo servizio nella qualifica	9,80	7,80
	dopo il 2° biennio di effettivo servizio nella qualifica	10,20	8,20

NOTA. — Sono dovuti inoltre gli aumenti di paga per rafferme stabiliti dall'art. 59 dell'ordinamento militare per i Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 124. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1936-XV, n. 2340.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Francesco ed Anna Ranzi » con sede in Trento.

N. 2340. R. decreto 30 novembre 1936, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Francesco ed Anna Ranzi » con sede in Trento, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 novembre 1936-XV, n. 2341.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 2341. R. decreto 19 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione del fabbricato sito in Viareggio, viale Carducci, 1, dei mobili ivi esistenti e degli annessi giardino ed autorimessa, riportati in catasto alla partita 6501, mappa A, n. 4763, nonchè delle somme di L. 191.227,15 in contanti e di L. 235.035 in titoli di Stato ed industriali, valore nominale, fatta dalla signora Enedina Castoldi al Demanio dello Stato, con contratto dell'8 luglio 1936-XIV.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2342.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto delle Dame Catechiste, in Roma.

N. 2342. R. decreto 17 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto delle Dame Catechiste, con sede in Roma, via Savoia nn. 43, 45 e 47.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2343.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di S. Caterina delle Benedettine del SS.mo Sacramento, in Teano (Napoli).

N. 2343. R. decreto 17 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Caterina delle Bene-

dettine del SS.mo Sacramento, in Teano (Napoli), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore di L. 100.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 27.
Istituzione di nuovi Uffici giudiziari in Rodi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Sezione speciale di Corte d'appello con sede in Rodi, istituita con la legge 2 giugno 1927, n. 847, è presieduta dal presidente del Tribunale d'appello di Rodi, ed è composta del presidente e di cinque magistrati, scelti fra quelli che prestano servizio negli uffici giudiziari delle Isole italiane dell'Egeo e designati, anno per anno, con decreto del Governatore.

La Sezione speciale di Corte d'appello giudica invariabilmente col numero di tre votanti, sia nelle cause civili, che in quelle penali.

Art. 2.

Presso la Sezione speciale di Corte d'appello in Rodi è istituita una Sezione istruttoria alla quale è deferita la competenza assegnata alla Sezione istruttoria presso la Corte di appello di Ancona dalla vigente legge consolare e dall'art. 3, capoverso, della legge 2 giugno 1927, n. 847.

La Sezione istruttoria giudica invariabilmente col numero di tre votanti. Essa è composta di tre magistrati ed è presieduta dal più anziano di essi, che abbia grado non inferiore a quello di giudice.

I magistrati componenti la Sezione istruttoria sono designati, anno per anno, con decreto del Governatore, fra quelli che sono chiamati a comporre la Sezione speciale di Corte d'appello.

Art. 3.

E' istituita una Corte d'assise con sede in Rodi, alla quale è deferita la competenza assegnata alla Corte d'assise di Ancona dall'art. 114 della vigente legge consolare e dell'art. 3, capoverso, della legge 2 giugno 1927, n. 847.

La Corte d'assise indicata nel precedente comma è composta:

a) del presidente della Sezione speciale di Corte d'appello in Rodi, che la presiede;

b) di un magistrato di grado non inferiore a giudice, designato, anno per anno, con decreto del Governatore, fra quelli che compongono la Sezione speciale di Corte d'appello, con esclusione dei componenti la Sezione istruttoria;

c) di cinque assessori.

Magistrati ed assessori costituiscono un unico collegio.

Art. 4.

Il numero degli assessori per la Corte d'assise in Rodi è stabilito con decreto del Governatore.

Presso i comuni di Rodi e di Coo è tenuto l'elenco dei cittadini, residenti nella circoscrizione dei Tribunali di Rodi e di Coo, che hanno i requisiti per essere nominati assessori.

Gli assessori sono nominati con decreto governatoriale, su proposta del direttore dei servizi giudiziari del Possedimento.

Art. 5

Per la nomina degli assessori, la scelta degli assessori per il giudizio e l'esercizio delle relative funzioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 del decreto 31 ottobre 1931, n. 196, del Governatore delle Isole italiane dell'Egeo, concernente l'ordinamento giudiziario del Possedimento.

Art. 6.

Le funzioni di cancelliere della Corte d'assise sono esercitate dal cancelliere della Sezione speciale di Corte d'appello o da altro funzionario di cancelleria, in servizio negli uffici giudiziari del Possedimento, designato dal presidente.

Art. 7.

Presso la Sezione speciale di Corte d'appello in Rodi è istituito un ufficio del pubblico ministero, al quale è preposto il magistrato investito delle funzioni di procuratore del Re presso i Tribunali di Rodi.

Le funzioni di pubblico ministero presso la Corte di assise sono esercitate dal rappresentante il pubblico ministero presso la Sezione speciale di Corte d'appello.

Il servizio di segreteria presso l'ufficio del rappresentante il pubblico ministero è disimpegnato dal funzionario di segreteria addetto all'ufficio del procuratore del Re presso i Tribunali di Rodi.

Art. 8.

Nei procedimenti davanti la Sezione istruttoria presso la Sezione speciale di Corte d'appello in Rodi e davanti la Corte d'assise istituita con l'art. 3 della presente legge, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme di procedura contenute nella legge consolare e quelle vigenti in Italia.

Art. 9.

La Corte di cassazione, quando annulla con rinvio una sentenza della Corte d'assise, istituita con l'art. 3 della presente legge, rimette il giudizio ad altra Corte di assise del Regno.

Art. 10.

Nei giudizi davanti la Sezione speciale di Corte d'appello in Rodi il termine per comparire, previsto dall'art. 150 del Codice di procedura civile, può essere congruamente ridotto, tenuto conto delle distanze, su domanda dell'appellante o dell'appellato e con decreto del presidente.

Art. 11.

Il termine di un anno stabilito dall'art. 106, primo capoverso, della vigente legge consolare, è ridotto a due mesi per gli appelli interposti avverso le sentenze civili e commerciali dei tribunali consolari aventi sede in Egitto.

Art. 12.

La presente legge avrà attuazione dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dalla data di attuazione della presente legge, tutti gli atti, le istruzioni ed i giudizi che si sarebbero dovuti iniziare davanti agli uffici competenti secondo le disposizioni attualmente in vigore, si dovranno iniziare davanti la Sezione istruttoria e la Corte d'assise, istituite con gli articoli 2 e 3 della presente legge.

La trattazione degli affari in corso alla data di attuazione della presente legge sarà proseguita davanti la Sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Ancona e la Corte d'assise di Ancona.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare, per Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, le norme necessarie per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento della medesima con le altre norme vigenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 gennaio 1937-XV, n. 28.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1822, recante autorizzazione di spesa per L. 6.000.000 per provvedere al completamento dei lavori di riparazione dei danni prodotti dai terremoti del Vulture, delle Marche e della Maiella.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1822, recante autorizzazione di spesa per lire 6.000.000 per provvedere al completamento dei lavori di riparazione dei danni prodotti dai terremoti del Vulture, delle Marche e della Maiella.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 gennaio 1937-XV, n. 29.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1797, che autorizza la spesa di L. 9.000.000 per l'esecuzione dei lavori necessari per l'apertura all'esercizio della nuova stazione di Cuneo della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1797, che autorizza la spesa di L. 9.000.000 per l'esecuzione dei lavori necessari per l'apertura all'esercizio della nuova stazione di Cuneo della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 30.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 16 aprile 1936, nn. 726, 742, 743, 764 e 825; 20 aprile 1936, nn. 756 e 817; 4 maggio 1936, n. 844; 28 maggio 1936, n. 1017; 4 giugno 1936, n. 1086, e 8 giugno 1936, n. 1087;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1936-1937, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè nei bilanci di alcune aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1936-37, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1936-1937, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nel bilancio della Regia Azienda Monopolio Banane ed in quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1936-37, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Per l'acquisto di immobili in Roma ad uso di uffici demaniali è autorizzata la spesa di lire 8 milioni.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti a stanziare la suddetta somma nel proprio bilancio.

Art. 5.

Il Tesoro dello Stato concorrerà all'aumento del capitale della Società Anonima Patto Italo Etiopico (S.A.P.I.E.) con la somma di L. 5.500.000.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti a stanziare la suddetta somma nel proprio bilancio nella misura di L. 3.500.000 per l'esercizio finanziario 1936-37 e di L. 2.000.000 per l'esercizio 1937-38.

Art. 6.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1755, per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Parigi del 1937, è elevata a L. 10.000.000.

Art. 7.

E' aumentata di L. 12.000.000 la spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 20 aprile 1936, n. 756, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1936-37, per provvedere al completamento delle opere straordinarie a pagamento non differito.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, *foglio* 148. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1936-37.

a) *In aumento*:

Cap. n. 275 — Versamento delle attività finanziarie del soppresso fondo per la emigrazione, ecc.	L.	512.996,55
Cap. n. 436-*bis* (aggiunto, in conto competenza) — Ricupero delle somme erogate per la requisizione delle lane, ecc.	»	24.000.000 —
Totale degli aumenti	L.	24.512.996,55

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 36 — Avanzo di gestione della Regia Azienda Monopolio Banane, ecc.	L.	3.863.481,47

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1936-37.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 64 — Assegni fissi al personale in servizio permanente (M.V.S.N.)	L.	800.000
Cap. n. 65 — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ecc. (M.V.S.N.)	»	1.500.000
Cap. n. 68 — Indennità eventuali agli ufficiali, ecc. (M.V.S.N.)	»	500.000
Cap. n. 69 — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici, ecc. (M.V.S.N.)	»	500.000
Cap. n. 70 — Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario, ecc. (M.V.S.N.)	»	2.000.000
Cap. n. 72 — Provvista di munizioni di prima dotazione, ecc. (M.V.S.N.)	»	500.000
Cap. n. 87 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Corte dei conti)	»	30.000
Cap. n. 112 — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	»	36.500
Cap. n. 114 — Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, ecc.	»	100.000
Cap. n. 139 — Mercedi, ecc. agli operai della Regia zecca, ecc.	»	500.000
Cap. n. 151 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. (Servizi del Provveditorato)	»	500.000
Cap. n. 185 — Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto, ecc.	»	150.000
Cap. n. 339 — Indennità di licenziamento agli avventizi, ecc.	»	25.000
Cap. n. 361-*ter* — Somma occorrente per provvedere alla sistemazione industriale, ecc., della Regia azienda termale di Castrocaro, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 449 (aggiunto, in conto competenza, modificata la denominazione) — Spesa per l'acquisto, ecc. in Anzio di un fabbricato, ecc. (2ª rata)	»	500.000
Cap. n. 458 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per rimborso di buoni poliennali, ecc.	»	500.000
Totale degli aumenti	L.	10.201.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 335 — Pensioni ed assegni ai veterani, ecc.	L.	160.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Cap. n. 4 — Acquisto di decorazioni	L.	6.000
Cap. n. 5 — Tipografia riservata	»	40.000
Cap. n. 17 — Fitto di locali, ecc.	»	204.000
Cap. n. 27 — Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 28 — Indennità agli ufficiali consolari, ecc. per concorso nelle spese di cancelleria	»	100.000
Cap. n. 29 — Viaggi in corriere e trasporti di pieghi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 30 — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 35 — Contributi o spese per missioni politiche, ecc.	»	150.000
Cap. n. 36 — Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie Rappresentanze, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 37 — Sedi diplomatiche, ecc. Manutenzione, ecc.	»	500.000
Cap. n. 39 — Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero	»	1.000.000
Cap. n. 40 — Contributo dello Stato alla « Fondazione Nazionale Figli del Littorio », ecc.	»	500.000
Cap. n. 51 — Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero, ecc.	»	100.000
Cap. n. 52 — Scuole sussidiate	»	1.000.000
Cap. n. 53 — Istituti di cultura italiana all'estero	»	150.000
Cap. n. 59 — Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico	»	100.000
Cap. n. 63 — Spese per l'invio dei delegati italiani alle riunioni della Società delle Nazioni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 64 — Contributo, ecc. alle spese generali delle Commissioni internazionali, ecc.	»	60.000
Cap. n. 66 — Spese riservate, ecc.	»	13.572,392
Cap. n. 69 — Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro, ecc.	»	56.250

Cap. n. 91 (aggiunto, in conto competenza) — Sovvenzioni ad istituzioni all'estero . . . . . . L. 150.000
Cap. n. 99 (aggiunto, in conto competenza) — Concorso dello Stato nelle spese relative all'istituzione, ecc., di scuole, ecc. . . . . » 600.000

Totale . . . L. 21.088.642

MINISTERO DELLE COLONIE.

In aumento:

Cap. n. 2 — Indennità di tramutamento, ecc. - Spese per consigli e commissioni . . . . L. 50.000
Cap. n. 21-*bis* (di nuova istituzione) — Indennità e diarie ai membri delle Consulte tecnico-corporative istituite col R. decreto 21 agosto 1936, n. 1872 . . . . » 150.000

Totale . . . L. 200.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Assegni, ecc., per gli addetti ai Gabinetti . . . . L. 20.000
Cap. n. 21 — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 86 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc. . . . » 454.700
Cap. n. 103 — Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico, ecc. . . . . » 233.333
Cap. n. 117 — Contributo a favore dell'Istituto di studi romani in Roma, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 131 — Spese per la scuola archeologica italiana in Atene, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 153 — Indennità di caroviveri al personale salariato . . . . » 340.000
Cap. n. 173 (aggiunto, in conto competenza) — Saldo degli impegni, ecc., degli esercizi finanziari, ecc. » 70.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.263.033

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 44 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per il funzionamento delle scuole, ecc. . . . . L. 170.000
Cap. n. 77 — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi istituti tecnici, ecc. . . . . . . » 454.700
Cap. n. 144 — Paghe, mercedi ed indennità al personale salariato, ecc. . . . . » 340.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 964.700

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 81 — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . L. 14.479.743

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 59 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario - Risarcimento danni al vestiario - Medaglie al merito di servizio - Spese per la prima fornitura di divise a funzionari addetti alle Divisioni agenti di Roma e di Napoli.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

In aumento:

Cap. n. 130 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Palermo . . . . L. 140.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In aumento:

Cap. n. 27 — Indennità di trasferimento e di missione pel personale delle Capitanerie di Porto . . . L. 60.000
Cap. n. 97 (aggiunto, in conto competenza) — Contributo alle spese per il mantenimento dei fari del Mar Rosso . . . . » 4.600

Totale . . . L. 64.600

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 10 — Spese casuali . . . . L. 65.000
Cap. n. 48 — Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 55 — Carabinieri Reali - Corredo, ecc. . . » 10.000.000
Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, ecc. . . . » 3.333
Cap. n. 69 (aggiunto, in conto competenza) — Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) per la requisizione delle lane, ecc. . . . . . » 24.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 34.268.333

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 23 — Corredo alle truppe, ecc. . . . . . L. 10.000.000
Cap. n. 35 — Servizio del genio, ecc. . . . . . » 3.333

Totale delle diminuzioni . . . L. 10.003.333

MINISTRO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Manutenzione, ecc., del fabbricato sede del Ministero, ecc. . . . . L. 15.000
Cap. n. 13 — Spese di viaggio e indennità di missione, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 29 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario . . . . » 5.000.000
Cap. n. 30 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri . . . . » 7.500.000
Cap. n. 40 — Casermaggio, ecc. . . . . . . » 500.000
Cap. n. 49 — Manutenzione di fabbricati, ecc. . . » 2.000.000
Cap. n. 53 — Servizio semaforico e radiotelegrafico, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 54 — Difese marittime e costiere, ecc. . . » 5.000.000
Cap. n. 55 — Servizio automobilistico, ecc. . . . » 350.000
Cap. n. 56 — Combustibili liquidi e solidi, ecc. . . » 13.800.000
Cap. n. 57 — Materiale di consumo, ecc. . . . » 2.500.000
Cap. n. 58 — Acquisti ed impianti di macchinari, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 59 — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc. . . . . » 850.000
Cap. n. 61 — Materiali e lavori di manutenzione, ecc., nei Regi arsenali, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. n. 63 — Mercedi giornaliere, cottimo, ecc. . . » 5.000.000
Cap. n. 72 — Indennità di caroviveri al personale salariato, ecc. . . . . » 1.500.000

Totale degli aumenti . . . L. 60.065.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 77 — Miglioramento dell'efficienza bellica delle Piazze marittime, ecc. . . . . L. 140.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

In aumento:

Cap. n. 14 — Spese riservate . . . . L. 2.000.000
Cap. n. 23 — Spese di viaggio, ecc. . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 37 — Personale lavorante - Paghe, ecc. . . » 2.000.000

Totale . . . L. 6.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Sussidi al personale, ecc. . . . . L. 20.000
Cap. n. 51 — Indennità di tramutamento, di missione, ecc., ad ufficiali, sottufficiali, ecc. . . . » 7.000
Cap. n. 56 — Premi di operosità e di rendimento al personale della Milizia nazionale forestale, ecc. . . » 9.200
Cap. n. 68 — Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale . . . . » 200.000

Totale degli aumenti . . . L. 236.200

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 4 — Indennità, rimborsi di spese, medaglie di presenza, ecc.	L.	27.000
Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	9.200
Cap. n. 112. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario, ecc.	»	200.000
Totale delle diminuzioni	L.	236.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1936-37.

1. — BILANCIO DELLA REGIA AZIENDA MONOPOLIO BANANE

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Provento della vendita delle banane nel Regno	L.	5.852.000 —
Cap. n. 2 — Provento della vendita delle banane nelle Colonie	»	15.300 —
Cap. n. 4 — Proventi diversi e ricupero fondi	»	1.000.000 —
Totale degli aumenti	L.	6.867.300 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 3 — Provento della vendita delle banane all'estero	L.	2.218.500 —

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Retribuzioni al personale addetto ai servizi della Regia Azienda	L.	120.000 —
Cap. n. 16 — Acquisto banane e relative spese accessorie	»	1.128.000 —
Cap. n. 22 — Spese per trasporti terrestri di banane	»	1.000.000 —
Cap. n. 28 — Noleggio navi	»	3.831.650 —
Cap. n. 30 — Tasse per passaggio nel Canale di Suez	»	1.886.000 —
Cap. n. 32 — Acquisto combustibili e lubrificanti	»	1.599.500 —
Totale degli aumenti	L.	9.565.150 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24 — Spese per controllo sulla conservazione e sulla vendita delle banane	L.	50.000 —
Cap. n. 31 — Spese relative allo stivaggio ed al distivaggio delle merci, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 35 — Provvigione agli spedizionieri	»	100.000 —
Cap. n. 68 — Costruzione di otto nuovi centri di raccolta nel comprensorio di Genale	»	800.000 —
Cap. n. 72 — Quota da versare nel conto corrente col Tesoro, ecc.	»	82.868,53
Cap. n. 73 — Versamento al Tesoro dello Stato dell'avanzo, ecc.	»	3.863.481,47
Totale delle diminuzioni	L.	4.946.350 —

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	5.506.000 —

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Stipendi, ecc.	L.	100.000 —
Cap. n. 6 — Sussidi al personale	»	20.000 —
Cap. n. 10 — Retribuzione al personale diurnista	»	656.000 —
Cap. n. 16 — Rimborsi per lo scambio della corrispondenza, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 16-*bis* (di nuova istituzione) — Saldo di spese inerenti all'esercizio finanziario 1935-36 per rimborso relativo allo scambio della corrispondenza telefonica	»	1.130.000 —
Cap. n. 22 — Spese di manutenzione ordinaria della rete telefonica, ecc.	»	1.600.000 —
Totale	L.	5.506.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1937-XV, n. 31.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 giugno 1936, n. 1087;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1936-37, è apportata la seguente variazione in aumento:

Cap. n. 254 — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, ecc., L. 10.000.000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 149. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1937-XV, n. 32.

Modificazione della circoscrizione degli Uffici di conciliazione del comune di Viterbo e dell'ex comune di Grotte Santo Stefano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione 6 agosto 1936-XIV del podestà del comune di Viterbo, con la quale si chiede che i territori delle frazioni di Magugnano e di Fastello siano distaccati dalla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione di Viterbo e siano

sottoposti alla giurisdizione del separato Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Grotte Santo Stefano;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I territori delle frazioni di Magugnano e di Fastello sono distaccati dalla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Viterbo e sono sottoposti alla giurisdizione del separato Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Grotte Santo Stefano.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 113. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1937-XV, n. 33.
Soppressione dell'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Micigliano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 803, con il quale il comune di Micigliano è stato aggregato a quello di Antrodoco;

Vista la deliberazione 11 gennaio 1936-XIV del podestà del comune di Antrodoco, con la quale si chiede che sia soppresso l'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Micigliano e che il relativo territorio sia sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Antrodoco;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Micigliano è soppresso e il relativo territorio è sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Antrodoco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 114. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1937-XV.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione presentate dalla Società anonima « Fondiaria Vita » con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione presentate dalla Società anonima « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

a) Tariffa 15, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia di sopravvivenza, pagabile immediatamente, a favore del beneficiario, dalla morte dell'assicurato;

b) Tariffa 19, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata su due teste, pagabile fino alla morte dell'ultimo dei due assicurati.

Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(252)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1937-XV.
Nomina dei componenti i Comitati direttivi degli agenti di cambio presso alcune Borse del Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, relativo alla costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1932-X, concernente il numero dei componenti dei Comitati predetti presso alcune Borse;

Visto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1936-XV per la nomina del presidente dei Comitati stessi;

Sentiti i presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle Borse di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Trieste e Firenze;

Decreta:

Per ciascuna delle Borse sottoindicate sono nominati componenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio, per il biennio 1937-38, oltre il presidente, i seguenti agenti di cambio:

Borsa di Milano: Aletti Arturo, Bello Mario, Ghezzi Domenico, Jarach Emilio, Pullè Roberto e Spaggiari Giuseppe;

Borsa di Roma: Aguglia Mario, Menzocchi Alberto, Palombelli Giuseppe, Rinaldi Arturo, Tanlongo Ugo e Turchetti Elio;

Borsa di Genova: Ginella Egisto, Graziani Carlo, Lavaggi Giancarlo, Pellerani Lorenzo, Pitto Davide Emanuele e Ramella Francesco;

Borsa di Torino: Caffarena Giacomo, Foà Roberto, Garrone Edoardo, Ovazza Alfredo, Tortonese Luigi e Vellani Federico;

Borsa di Napoli: D'Errico Silvestro, Grammatico Giuseppe e Pittore Alberto;

Borsa di Trieste: Levi Alberto, Schiffmann Nino;

Borsa di Firenze: Margheri Arnaldo e Milla Luigi.

Roma, addì 23 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(301)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1937-XV.

Inflizione di una pena pecuniaria al Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante le disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera 10 dicembre 1936-XV, n. 11683, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato R. decreto-legge, nella sua seduta del 5 dicembre 1936-XV, ha deciso di applicare al Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, con sede in Manduria (Taranto), una penalità di L. 500 per infrazioni al cartello bancario;

Visto l'art. 87 del ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

Al Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, con sede in Manduria, è inflitta, a norma dell'art. 84 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, una pena pecuniaria di L. 500 (lire cinquecento) per infrazioni al cartello bancario.

L'Intendenza di finanza di Taranto provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(277)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato ha presentato il 29 gennaio 1937-XV, alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'art. 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo.

(302)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 27 gennaio 1937-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2286, che ha dato esecuzione all'Accordo per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi fra l'Italia e la Grecia con relativo Protocollo di firma: atti stipulati in Roma il 7 novembre 1936.

(303)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-XV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 27 gennaio 1937-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2275, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il 6 novembre 1936.

(304)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). **Elenco n. 54.**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1133 — Data: 23 ottobre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Napoli — Intestazione: Tozzi Giuseppe fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: 4 certificati del redimibile 3,50 (1934), per L. 583.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1134 — Data: 25 ottobre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Napoli — Intestazione: Tozzi Giuseppe fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni Venezie per L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 538 — Data: 19 agosto 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Napoli — Intestazione: Ferrara Egidio fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: certif. redimibile 3,50 per cento (1934), per L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 11 agosto 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Brescia — Intestazione: Fiorini Riccardo fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: 10 cartelle rendita 5 per cento (1935), per L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3836 — Data: 30 maggio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Napoli — Intestazione: Brizio Michele fu Carlo e Brizio Angelo fu Giulio — Titoli del Debito pubblico: 2 certificati cons. 3,50 per cento (1906) per la rendita di L. 150,50.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: Potenza.

(202)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50% (1906)	173281	91 —	Negrone *Emilia* di Giulio, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri di detto Giulio Negrone. Parravicini *Emilio* e Brancaleone di Carlo, minori, sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Negrone Antonietta, Ambrogio e Giovanni tutti domt. in Genova, quali eredi indivisi del fu Negrone Brancaleone fu Ambrogio.	Negrone *Maria-Emilia-Giuseppina-Pia-Benedetta-Caterina-Eugenia* di Giulio, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri di detto Giulio Negrone. Parravicini *Emilia*, ecc., come contro.
Id.	508891	115, 50	Parravicini Brancaleone fu Carlo-Gaspare, domt. a Santo Stefano Ticino (Milano); Parravicini Emilia fu Carlo-Gaspare, moglie di De Negri Giovanni, domt., a Napoli; Negrone *Emilia* di Giulio, moglie di Viglietti Mario, domt., a Torino e nascituri dai figli Giulio, Giovanni, e Antonietta, tutti eredi indivisi di Negrone Brancaleone fu Ambrogio, con usufr. a Negrone Antonietta fu Brancaleone ved. Parravicini.	Parravicini Brancaleone fu Carlo-Gaspare, domt. a Santo Stefano Ticino (Milano); Parravicini Emilia fu Carlo-Gaspare, moglie di De Negri Giovanni, domt., a Napoli; Negrone *Maria-Emilia-Giuseppina-Pia-Benedetta-Caterina-Eugenia*, ecc., come contro.
Id.	508892	115, 50	Come la precedente, con usufrutto a Negrone Giovanni fu Brancaleone, domt. a Porto Maurizio.	Come la precedente, con usufr. come contro.
Redim. 3,50% (1934)	425343	346, 50	Figli nascituri di Negrone Giovanni-Marcello domt. a Genova con usufr. a favore di Negrone Giovanni fu Brancaleone, con devoluzione, in mancanza della prole titolare, per una metà a favore di Parravicini Brancaleone ed Emilia fu Carlo-Gaspare e per l'altra metà a favore di Negrone *Emilia* fu Giulio, moglie di Viglietti *Marco*.	Figli nascituri di Negrone Giovanni-Marcello domt. a Genova con usufr. a favore di Negrone Giovanni fu Brancaleone, con devoluzione, in mancanza della prole titolare, per una metà a favore di Parravicini Brancaleone ed Emilia fu Carlo-Gaspare e per l'altra metà a favore di Negrone *Maria Emilia-Giuseppina-Pia-Benedetta-Caterina Eugenia* fu Giulio, moglie di Viglietti *Mario*.
Id.	76971	822, 50	Pistolese *Elvira* fu *Gennaro*, moglie di *Biagio* Consiglio domt. a Rionero in Vulture (Potenza), vincolata per dote.	Pistolese *Elvira-Giuseppa-Beatrice* fu *Emidio-Gennaro*, moglie di *Consiglio Biase-Antonio*, ecc., come contro.
Rendita 5% (1935)	14697	1600 —	Vaselli Antonietta di Augusto, domt. in Roma.	Vaselli Antonietta di Augusto, *minore sotto la p. p. del padre, domt. in Roma.*
Cons. 5% (1861)	1155962	195 —	Santini *Elena* e Giuseppina di Bernardo, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Castiglione di Garfagnana (Massa Carrara), con usufr. a favore di *Antonietta* Niccoli fu Cosimo, moglie di Santini Bernardo.	Santini *Ada-Elena-Giovanna* e Giuseppina di Bernardo, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Castiglione di Garfagnana (Massa Carrara), con usufr. a favore di *Maria-Anna-Jacopa-Filippa-Antonia-Lucia* Niccoli, ecc. come contro.
Redim. 3,50% (1934)	271478	175 —	Ercolino *Raffaela* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Palladino Settimia ved. Ercolino, domt. a Monteforte Irpino (Avellino), con usufr. vital. a favore di Gimmelli Luisa fu Gaetano ved. Ercolino.	Ercolino *Raffaele*, ecc., come contro.
Id.	439148	350 —	Ferretti Torricelli Silvia di Angelo, domt. a Brescia, con usufr. a Branzoli Laura fu Giuseppe ved. Torricelli, domt. a Brescia.	Ferretti Torricelli Silvia di Angelo, *minore, sotto la p. p. del padre*, domt. a Brescia, ecc., come contro.
Id.	439149	210 —	Ferretti Torricelli Tebaldo di Angelo, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	439150	140 —	Ferretti Torricelli Laura di Angelo, domt. a Brescia, ecc., come sopra.	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (1934)	416898	350 —	De Laurentiis *Vincenzo* di Arturo, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri di D'Addio Carolina di Tommaso, moglie di De Laurentiis Arturo, domt. a Napoli, con usuf. a D'Addio Carolina di Tommaso moglie di De Laurentiis Arturo.	De Laurentiis *Giuseppe-Vincenzo-Tommaso*, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	55392	3000 —	Alliata di *Montereali* Giuseppina fu Giovanni, domt. a Palermo.	Alliata di *Montereale* Giuseppina fu Giovanni *ved. di Di Cristina Giovanni*, domt. a Palermo.
Redim. 3,50 % (1934)	59419	1575 —	Duccillo Guido e Angelica fu Lorenzo, minori sotto la p. p. della madre Toll *Matilde-Geltrude* fu Alberto ved. Duccillo, domt. a Napoli, con usufr. a Toll *Matilde-Geltrude* fu Alberto ved. Duccillo.	Duccillo Guido e Angelica fu Lorenzo, minori sotto la p. p. della madre Toll *Geltrude-Matilde* fu Alberto ved. Duccillo, domt. a Napoli, con usufr. a Toll *Geltrude-Matilde* fu Alberto ved. Duccillo.
Id.	59273	38, 50	Vergano Carolina fu Stefano, moglie di Longo *Antonio*, domt. a Torino, dotale.	Vergano Carolina fu Stefano, moglie di Longo *Giovanni-Antonio*, ecc., come contro.
Id.	305805	154 —	Brunasso - Cipat Giulio-Cesare fu *Giovanni-Lorenzo*, minore sotto la tutela di Brunasso - Cipat Francesco fu Battista, domt. a Frassinetto Canavese (Torino).	Brunasso - Cipat Giulio Cesare fu *Lorenzo*, ecc., come contro.
Id.	98822	14 —	Castiglioni *Italo* di Enrico, domt. in Milano	Castiglioni *Idolo-Federico* di Enrico, domt. in Milano.
Id.	302401	98 —	Fioravanti *Rosa* fu Pietro, minore, sotto la p. p. della madre Nesi Virginia fu Angelo, ved. Fioravanti, dom. in Albenga.	Fioravanti *Angela*, ecc., come contro.
Id.	323545	42 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	819487	175 —	Lombardi *Catterina* di Alessandro, nubile, dom. a S. Sebastiano Curone (Alessandria) anzi dom. in Frugarolo.	Lombardi *Antonia-Catterina*, ecc. come contro.
Obb. Ven. 3,50% Id. Id.	1312 1619 365	59, 50 35 — 350 —	Connio Enzo, Giuseppe-Giovanni, Maria-Vittoria-Alessandra e Mario-Antonio-Giuseppe fu *Camillo* minori sotto la p. p. della madre Caligaris *Sofia* ved. Connio, dom. in Genova, con usufrutto a Caligaris *Sofia* fu Giovanni ved. Connio.	Connio Enzo, Giuseppe-Giovanni, Maria-Vittoria-Alessandra e Mario-Antonio-Giuseppe fu *Giuseppe*, minori sotto la p. p. della madre Caligaris *Sofia-Letizia* ved. Connio, dom. in Genova, con usufrutto a Caligaris *Sofia-Letizia* fu Giovanni ved. Connio.
Id.	364	525 —	Connio Mario-Antonio-Giuseppe fu *Camillo* minore sotto la p. p. della madre *Sofia Caligaris* fu Giovanni ved. Connio dom. in Genova.	Connio Mario-Antonio-Giuseppe fu *Giuseppe* minore sotto la p. p. della madre *Caligaris Sofia-Letizia* fu Giovanni ved. Connio dom. in Genova
Redim. 3,50 % (1934)	71104	420 —	Garello Bettina fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Boetti Barberina, con usufr. vit. a favore di *Lungo* Teresa fu Luigi ved. Fiore dom. a Torino.	Garello Bettina fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Boetti Barberina, con usufr. vit. a favore di *Longo* Teresa fu Luigi ved. Fiore dom. a Torino.
Id.	289133	3013, 50	Piria *Letteria* fu Raffaele, moglie di Mangoni Gustavo dom. a Napoli, dotale.	Piria *Litteria*, ecc. come contro.
Id.	441361	2100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	68451	73, 50	Petrosino Gaetano fu *Sabato*.	Petrosino Gaetano fu *Andrea*.
Id.	431301	171, 50	Di Cocco Francesco fu Donato, minore sotto la tutela di Torrieri Antonio, dom. a Guardiagrele, con usufr. a *Di Cocco Rosa* fu Francesco ved. Di Cocco Donato, moglie in seconde nozze di Santoleri Luigi, residente a Philadelphia.	Di Cocco Francesco fu Donato, minore sotto la tutela di Torrieri Antonio, dom. a Guardiagrele, con usufr. a *Maggitti Rosalia*, ecc. come contro.
Id.	11939	122, 50	Bruno *Elisabetta* fu Domenicantonio, minore, sotto la p. p. della madre Croce Antonia fu Giovanni ved. Bruno, dom. a Roccaspinalveti (Chieti).	Bruno *Elisetta*, ecc. come contro.
Id.	195469	700 —	Mossuto Giuseppe di *Tito*, dom. a New York.	Mossuto Giuseppe di *Vito*, dom. a New York.
Id.	305255	350 —	*Massuto* Giuseppe di Vito, residente a New York.	*Mossuto* Giuseppe di Vito, residente a New York.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (1934)	153282	350 —	Buronzo *Vincenzo* fu Pietro, dom. in Livorno Piemonte (Torino).	Buronzo *Carlo-Vincenzo* fu Pietro, dom. in Livorno Piemonte (Novara).
Cons. 3,50 % (1906)	223016	52, 50	Negri *Angela* di Pietro, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a San Colombano Belmonte (*America*).	Negri *Cecilia* di Pietro, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a San Colombano Belmonte (*Torino*).
Redim. 3,50 % (1934)	116239	70 —	Meconi Angelo fu *Antonio*, dom. a Domazzano (Lucca).	Meconi Angelo fu *Virgilio*, dom. a Domazzano (Lucca).
Id.	354276	192, 50	*Fava* Lucia fu Antonio, minore, sotto la p. p. della madre Mo Erminia fu Giacomo ved. Fava dom. a Grignasco (Novara).	*Fava Camillo* Lucia, ecc. come contro.
Ric. Prov. Cons. 3,50 % (1906)	6805	14 —	Ameri *Silvia Ghigliotti* fu Carlo.	Ameri *Maria-Teresa-Silvia* fu Carlo, *moglie di Ghigliotti Domenico, dom. a Pegli* (Genova).
Cons. 3,50 % (1906)	819433	175 —	Bianchi *Guido* fu Orazio, dom. in Acqui (Alessandria).	Bianchi *Gian Francesco-Guido-Lodovico* fu Orazio dom. in Acqui (Alessandria).
Redim. 3,50 % (1934)	153368	378 —	Vassalli *Daniele* fu Egidio, minore, sotto la p. p. della madre Valceschini Annunciata fu Giuseppe ved. Vassalli, dom. a Strozza (Bergamo).	Vassalli *Davide* fu Egidio, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(6267) Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV *Il direttore generale*: POTENZA.

CONCORSI

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli al posto di direttore straordinario presso la Regia stazione sperimentale di entomologia agraria di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sugli invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, a favore degli orfani di guerra; il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, a favore degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O.; il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O.;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936, contenente l'autorizzazione a bandire concorsi per ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1936-1937-XV;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore degli invalidi per la causa nazionale e degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Vista la proposta del Comitato amministrativo della Regia stazione sperimentale di entomologia agraria di Firenze e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso per titoli al posto di direttore straordinario nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie (gruppo *A*, grado 7°) di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Regia stazione sperimentale di entomologia agraria di Firenze con la qualifica di direttore straordinario e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla operosità scientifica, reso da una Commissione composta nei modi di cui all'art. 18 del R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, di cui alle premesse.

Art. 3.

Le domande, sottoscritte dai concorrenti, in carta da bollo da L. 6, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire alla Divisione del personale e degli affari generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Non sarà tenuto conto delle domande mancanti di qualcuno dei documenti prescritti o corredate di documenti irregolari o che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni; nè di quelle che perverranno al Ministero dopo la data di scadenza del concorso fissata col presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari. Neppure saranno accettati, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o altri titoli.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare entro il prescritto termine, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti richiesti entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione: cognome, nome, paternità ed indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) una esposizione in carta libera, in sei copie, della operosità scientifica, ed eventualmente didattica del candidato;

b) un elenco in carta libera, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni presentate;

c) i titoli e le pubblicazioni.

Queste ultime dovranno essere presentate in cinque esemplari. Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche nei campi particolari, dei quali si occupa la predetta Regia stazione sperimentale.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa:

d) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8;

e) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 12;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune, ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

h) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma dev'essere autenticata a sua volta dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

i) foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) fotografia del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un Regio notaio;

n) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai femminili. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo, ad eccezione di quelli del P.N.F., P.N.S. e dei Fasci all'estero, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti autorità; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*); sono tenuti, però, a presentare copia dello stato di servizio civile, rilasciato dal competente capo ufficio.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma.

Art. 5.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 6.

Per lo svolgimento del concorso, oltre alle norme di cui al R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, sopra citato, si osserveranno, in quanto applicabili, le norme vigenti per i concorsi a posti di professore nelle Regie università, fatta eccezione dell'esperimento didattico.

Art. 7.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, nell'art. 3 della legge 14 maggio 1936, n. 981, a favore degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O., e dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(257)

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli al posto di direttore straordinario presso la Regia stazione sperimentale di frutticoltura ed agrumicoltura di Acireale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sugli invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, a favore degli orfani di guerra, il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, a favore degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936, contenente l'autorizzazione a bandire concorsi per ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1936-37-XV;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore degli invalidi per la causa nazionale e degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Vista la proposta del Comitato amministrativo della Regia stazione sperimentale di frutticoltura ed agrumicoltura di Acireale e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di direttore straordinario nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie (gruppo *A*, grado 7°) di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Regia stazione sperimentale di frutticoltura ed agrumicoltura di Acireale con la qualifica di direttore straordinario e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla operosità scientifica, reso da una Commissione composta nei modi di cui all'art. 18 del R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, di cui alle premesse.

Art. 3.

Le domande, sottoscritte dai concorrenti, in carta da bollo da L. 6, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire alla Divisione del personale e degli affari generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Non sarà tenuto conto delle domande mancanti di qualcuno dei documenti prescritti o corredate di documenti irregolari o che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni; nè di quelle che perverranno al Ministero dopo la data di scadenza del concorso fissato col presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari. Neppure saranno accettati, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o altri titoli.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare entro il prescritto termine, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti richiesti entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione: cognome, nome, paternità ed indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) una esposizione in carta libera, in 6 copie, della operosità scientifica, ed eventualmente didattica del candidato;

b) un elenco in carta libera, in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni presentate;

c) i titoli e le pubblicazioni.

Queste ultime dovranno essere presentate in 5 esemplari. Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche nei campi particolari, dei quali si occupa la predetta Regia stazione sperimentale.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa;

d) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8;

e) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 12;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune, ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

h) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma dev'essere autenticata a sua volta dal prefetto.

Gli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno produrre il certificato dell'Autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15

L'Amministrazione si riserva di sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

i) foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) fotografia del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un Regio notaio;

n) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai femminili. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice-segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice-segretario federale o del segretario federale amministrativo;

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari; ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice-segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti Autorità.

Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del Partito Nazionale Fascista, del Partito Nazionale Sammarinese e dei Fasci all'estero; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), sono tenuti, però, a presentare copia dello stato di servizio civile, rilasciato dal competente capo ufficio.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 5.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 6.

Per lo svolgimento del concorso, oltre alle norme di cui al Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, sopra citato, si osserveranno, in quanto applicabili, le norme vigenti per i concorsi a posti di professore nelle Regie università, fatta eccezione dell'esperimento didattico.

Art. 7.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, dell'art. 3 della legge 14 maggio 1936, n. 981, a favore degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(256)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a 18 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1936-XIV (registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1936, registro n. 7 Finanze, foglio n. 166) con il quale fu indetto, per l'anno scolastico 1936-1937, un concorso per esami per l'ammissione di 18 allievi al corso allievi ufficiali della Scuola ufficiali della Regia guardia di finanza in Roma;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 5 ottobre 1936-XIV (registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre stesso anno, registro n. 10 Finanze, foglio n. 257);

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di 18 allievi al corso allievi ufficiali della Scuola ufficiali della Regia guardia di finanza, per l'anno scolastico 1936-1937.

	Punti di merito complessiva
1. Cremona Romualdo	17
2. Dosi Ferdinando	15,93
3. Greco Giuseppe	15,26
4. Gattinoni Marcello	15,20
5. Daniele Vittorio	14,40
6. Ascherio Cesare	14,33
7. Poli Italo	14
8. Zucchetti Pietro	13,80
9. Speciale Francesco	13,73
10. Mina Angelo	13,67
11. De Bellis Emilio	13,60
12. Spaccamonti Pietro	13,47
13. Frullani Giuseppe	13,40
14. Santoro Elpidio	13,33
15. Centrone Amedeo	13
16. Vita Felice	12,67
17. Diversi Raffaello	12,60
18. Guadagno Giorgio	12,53
19. Bassoli Luigi	12,33
20. Gaffi Agostino	12,13
21. Frascolla Vincenzo	11,67
22. Billi Arturo	11,07
23. La Rocca Nicola	10,20

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Cremona Romualdo.
2. Dosi Ferdinando.
3. Greco Giuseppe.
4. Gattinoni Marcello.
5. Daniele Vittorio.
6. Ascherio Cesare.
7. Poli Italo.
8. Zucchetti Pietro.
9. Speciale Francesco.
10. Mina Angelo.
11. De Bellis Emilio.
12. Spaccamonti Pietro.
13. Frullani Giuseppe.
14. Santoro Elpidio.
15. Centrone Amedeo.
16. Vita Felice.
17. Diversi Raffaello.
18. Guadagno Giorgio.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine seguente:

1. Bassoli Luigi.
2. Gaffi Agostino.
3. Frascolla Vincenzo.
4. Billi Arturo.
5. La Rocca Nicola.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(261)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.